

Determinazione n. 78/2006**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 24 ottobre 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

vista la nota in data 6 giugno 2000, con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso l'elenco degli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo sopraindicato, tra i quali è compreso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (E.N.P.A.P.);

vista la determinazione n. 18 del 26 marzo 1999 con cui questa Sezione ha deliberato il nuovo testo delle norme sulla propria organizzazione;

vista la determinazione n. 76 del 17 novembre 2000 che ha regolato gli adempimenti istruttori;

visti i conti consuntivi dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (E.N.P.A.P.), relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Antonio Carlo Pensa e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'E.N.P.A.P. per gli esercizi 2003 e 2004;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che, alla presente, si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (E.N.P.A.P.) per gli esercizi 2003 e 2004 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per detti anni.

L'ESTENSORE

f.to Antonio Carlo Pensa

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI (ENPAP) PER GLI ESERCIZI 2003 E 2004

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Notazioni generali. – 3. Organi dell'Ente. – 4. Risorse umane, costo del lavoro e prestazioni professionali esterne. – 5. Aspetti organizzativi. – 6. Prestazioni istituzionali. – 7. Analisi della gestione. - 7.1. Bilanci di previsione e variazioni intervenute. - 7.2. Bilanci consuntivi. - 7.3. Raffronto tra previsioni di bilancio e risultati contabili a chiusura di esercizio. - 7.4. Analisi dei ricavi e dei costi. - 7.5. Incidenza dei costi di struttura e di funzionamento. – 8. Conto economico. – 9. Stato patrimoniale. - 9.1. Gestione del patrimonio mobiliare. – 10. Rendiconti finanziari dei flussi. - 10.1. Rendiconto finanziario dei flussi totali. - 10.2. Rendiconto finanziario dei flussi di cassa. – 11. Bilancio tecnico. – 12. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1. PREMESSA

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) è configurato quale fondazione di diritto privato¹ sottoposto, per il biennio in esame, a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 3, comma 1, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, al quale rinvia l'articolo 6, comma 7, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, avente ad oggetto la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

Secondo quanto stabilito dal comma 5 di detto articolo 3, la Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie e riferisce al Parlamento, sicché con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione economico-finanziaria dell'ENPAP per gli esercizi 2003 e 2004² e sulle vicende di maggior rilievo fino a data corrente.

I dati relativi all'esercizio 2002 sono riportati ai fini di un opportuno ed utile confronto con quelli degli esercizi successivi.

2. NOTAZIONI GENERALI

Istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) del d. lgs. 10 febbraio 1996, n.103, il 25 gennaio 1997 mediante atto pubblico notarile³, l'Ente ha personalità giuridica di diritto privato ed ha come scopo l'attuazione delle tutela previdenziale obbligatoria in favore degli psicologi iscritti agli Albi degli Ordini regionali e provinciali che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione - ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato - dei loro familiari e superstiti⁴.

L'Ente ha iniziato la propria attività a seguito dell'approvazione dello Statuto e del Regolamento di previdenza avvenuta con decreto interministeriale

¹ Articolo 6, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

² La gestione dell'Ente ha formato oggetto di relazione al Parlamento, per la prima volta, con riferimento agli anni dal 1998 al 2001 (cfr. *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati - XIV Legislatura - Doc. XV, n. 112) e poi per il 2002 (cfr. *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati - XIV Legislatura - Doc. XV, n. 210).

³ Articolo 6, comma 5, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

⁴ Altri riferimenti legislativi che interessano l'Ente sono: la legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo); il d. lgs. n. 509 del 1994 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge n. 537 del 1993); l'articolo 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995 (Riforma delle pensioni); il codice civile per quanto previsto in tema di fondazioni.

del 15 ottobre 1997, è iscritto all'Albo delle Associazioni e delle Fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza⁵ ed eroga ai propri iscritti pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, nonché l'indennità di maternità.

Esso può concorrere, altresì, alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Gli iscritti sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo rapportato in misura percentuale al reddito professionale netto, un contributo integrativo rapportato in misura percentuale ai corrispettivi lordi incassati e ripetibile nei confronti del cliente, ed un contributo per indennità di maternità stabilito annualmente in misura fissa e di pari importo per tutti gli iscritti⁶.

L'attività istituzionale dell'Ente è disciplinata da cinque Regolamenti che si riferiscono all'attuazione delle attività di previdenza, alla corresponsione dell'indennità di maternità, al riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente, all'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità degli iscritti, ed alla elezione dei componenti degli organi statutari⁷; ad essi si aggiunge il Regolamento amministrativo-contabile.

Con il recente decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, poi, sono state dettate disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi non coincidenti, al fine del conseguimento di un'unica pensione, le quali trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

⁵ Trattasi dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, del citato d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed al D.M. 2 maggio 1996, n. 337.

⁶ In seguito all'entrata in vigore della legge 15 ottobre 2003, n. 289, che ha apportato alcune modifiche ai criteri di determinazione dell'indennità di maternità, stabilendo che sia commisurata con riferimento al solo reddito di lavoro autonomo, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, con delibera n. 196/94 in data 17 settembre 2004, ha ridotto la misura del contributo a carico degli iscritti, fissandola a 90 euro con decorrenza dal 2004.

⁷ Alcune modifiche riguardanti prevalentemente una riduzione degli aspetti sanzionatori, approvate dai Ministeri vigilanti il 28 luglio 2004 e decorrenti dal 1° gennaio dello stesso anno, hanno interessato il Regolamento di previdenza.

3. ORGANI DELL'ENTE

Gli organi dell'Ente sono il Consiglio di indirizzo generale, il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei sindaci⁸.

Il Consiglio di indirizzo generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto uno ogni mille iscritti per ciascun collegio elettorale, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille⁹.

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri individuati anch'essi con metodo elettivo tra gli iscritti o pensionati diretti¹⁰.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione, nel suo ambito¹¹.

Il Collegio sindacale è nominato con deliberazione del Consiglio di indirizzo generale ed è composto di cinque membri effettivi e cinque supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati da ciascuno dei due Ministeri vigilanti, due effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili, uno effettivo ed uno supplente scelti fra gli iscritti all'Ente, con esclusione dei componenti del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione¹². Lo Statuto dell'Ente stabilisce, altresì, che le funzioni di controllo interno sulla gestione sono esercitate secondo le normative vigenti in materia e le norme del codice civile in quanto applicabili.

La durata in carica dei componenti i predetti organi era fissata in tre anni, ma su proposta del Consiglio di amministrazione¹³ è stata approvata dal Consiglio di indirizzo generale¹⁴ l'elevazione a quattro anni con decorrenza dal 2005 e gli stessi sono eleggibili o nominabili per non più di tre mandati consecutivi.

Per il quadriennio 2005-2009 l'insediamento dei nuovi organi è avvenuto in data 11 marzo 2005 per il Consiglio di indirizzo generale ed il Consiglio di amministrazione, il quale in pari data ha eletto il Presidente, mentre i componenti del Collegio dei sindaci sono stati nominati il 5 novembre 2005 e si sono insediati l'11 successivo.

⁸ Articolo 5 dello Statuto della Fondazione.

⁹ Articolo 6 dello Statuto della Fondazione.

¹⁰ Articolo 8 dello Statuto della Fondazione.

¹¹ Articolo 11 dello Statuto della Fondazione.

¹² Articolo 12 dello Statuto della Fondazione.

¹³ Deliberazioni n. 172 e n. 173 del 20 settembre 2003.

¹⁴ Verbale del Consiglio di indirizzo generale in data 11 ottobre 2003, in atti notaio Privitera rep. 29695.

Non rientra tra gli organi dell'Ente, ma opera in stretto contatto con essi, il Direttore, il quale è nominato dal Consiglio di amministrazione¹⁵.

I compensi percepiti dagli organi dell'Ente sono rimasti sostanzialmente invariati nel biennio considerato e sono riportati nel prospetto che segue:

(prospetto n. 1) (in migliaia di euro)

COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2002	2003	var. %	2004	var. %
Consiglio di indirizzo generale:					
- compensi	218	221	1	221	0
- gettoni di presenza	37	27	-27	18	-33
totale a	255	248	-3	239	-4
Presidente e Consiglieri di amministrazione:					
- compensi	147	147	0	147	0
- gettoni di presenza	20	20	0	20	0
totale b	167	167	0	167	0
Collegio sindacale:					
- compensi	49	54	10	53	-2
- gettoni di presenza	38	38	0	33	-13
- contributi Inps a carico dell'Ente	1	1	0	1	0
totale c	88	93	6	87	-6
Rimborsi e altre spese	110	127	15	132	4
totale d	110	127	15	132	4
totale generale (a+b+c+d)	620	635	2	625	-2

Tra i compensi, particolari benefici sono costituiti da tessere telefoniche, personal computer, telefoni cellulari, polizza infortuni e polizza di responsabilità civile, rimborso sia del pedaggio autostradale sia delle spese sostenute per l'utilizzo della propria autovettura in base a tariffe A.C.I.

¹⁵ Articolo 9 dello Statuto della Fondazione.

4. RISORSE UMANE, COSTO DEL LAVORO E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE

Il Direttore, assunto nel luglio del 1999 con contratto di lavoro di durata triennale, alla scadenza è stato riconfermato per un ulteriore triennio.

A lui sono state applicate le norme del C.C.N.L. per il personale dirigente degli enti previdenziali privati ed il trattamento economico lordo per il 2003 ed il 2004 è riportato nel prospetto che segue:

(prospetto n. 2)		(in euro)	
COMPENSI AL DIRETTORE	2003	2004	
- retribuzione base	50.242,01	50.242,01	
- indennità dirigenza	30.399,98	30.399,98	
- indennità retribuzione accessoria	12.096,50	12.096,50	
- premio aziendale di produttività	0,00	12.000,00	
totale	92.738,49	104.738,49	
variazione %		13	

Ulteriori benefici, per un ammontare complessivo di € 7.037,04 nel 2003 ed € 7.186,35 nel 2004, sono stati: i buoni pasto, le indennità di trasferta, la stipulazione di una polizza vita con premio a carico dell'Ente e la iscrizione alla previdenza complementare con quota contributiva a carico dell'Ente pari al 2% della retribuzione.

La consistenza del personale della Fondazione alla chiusura degli esercizi in esame, compreso il Direttore, è riportata nel prospetto che segue, dal quale si evince che essa è rimasta immutata per tutte le qualifiche, salvo che per l'Area C), dove c'è stato l'aumento di una unità nel 2003 e di due unità nel 2004¹⁶.

(prospetto n. 3)			
Qualifica	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12		
	2002	2003	2004
Dirigenti	1	1	1
Area A	3	3	3
Area B	3	3	3
Area C	7	8	10
Area D	1	1	1
totale	15	16	18

Il rapporto di lavoro è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale

¹⁶ Nel corso del biennio l'Ente ha proceduto alla revisione dell'inquadramento contrattuale del proprio personale, tenuto conto dell'accrescimento professionale acquisito dagli interessati.

dirigente e per quello non dirigente degli enti previdenziali privati, stipulati tra l'Associazione di detti enti (AdEPP) e le organizzazioni sindacali.

Il trattamento economico per il periodo considerato nella presente relazione è stato quello previsto da detti contratti collettivi; in particolare, per il 2003 sono stati applicati quelli aventi decorrenza normativa dal 2000 ed economica per il biennio 2002-2003, mentre per il 2004 i contratti collettivi aventi vigenza normativa per il quadriennio 2004-2007 ed economica per il biennio 2004-2005.

In sede di contrattazione integrativa di secondo livello, poi, al personale non dirigente è stato attribuito un premio aziendale di produttività per il 2003¹⁷ e 2004¹⁸, articolato per una parte, pari al 15% della retribuzione base annua, in relazione al raggiungimento degli obiettivi volti al miglioramento delle attività correnti e per un'altra parte, pari al 10% della stessa retribuzione annua, in riferimento all'attuazione di progetti di carattere innovativo.

Ai responsabili di settore ed al segretario del Consiglio di amministrazione, infine, è stata riconosciuta un'indennità connessa all'espletamento di speciali incarichi nella misura del 49,5% della retribuzione tabellare annua, con assorbimento delle indennità in godimento¹⁹, che ha dato luogo ad erogazioni, per quattro unità di personale, pari ad € 37.348,35 per il 2003 ed € 41.761,43 per il 2004.

Il costo complessivo sopportato dall'Ente per il personale dipendente, distinto per ciascuno dei due esercizi in riferimento e per singole voci di spesa, è riportato nel prospetto che segue, dal quale si evince che nel 2003 è stato registrato un aumento del 4% nei confronti del 2002, mentre nel 2004, rispetto all'anno precedente, l'aumento è stato più consistente ed ha raggiunto il 20%, influenzato, in particolare, dagli incrementi relativi agli stipendi e premi di produttività riconnessi anche alle segnalate due nuove assunzioni.

¹⁷

¹⁸ Deliberazione del Cons. di Amm. n. 201/04 in data 17 settembre 2004.

¹⁹ Deliberazione del Cons. di Amm. n. 232/02 del 26 ottobre 2002.

(prospetto n. 4)

(in migliaia di euro)

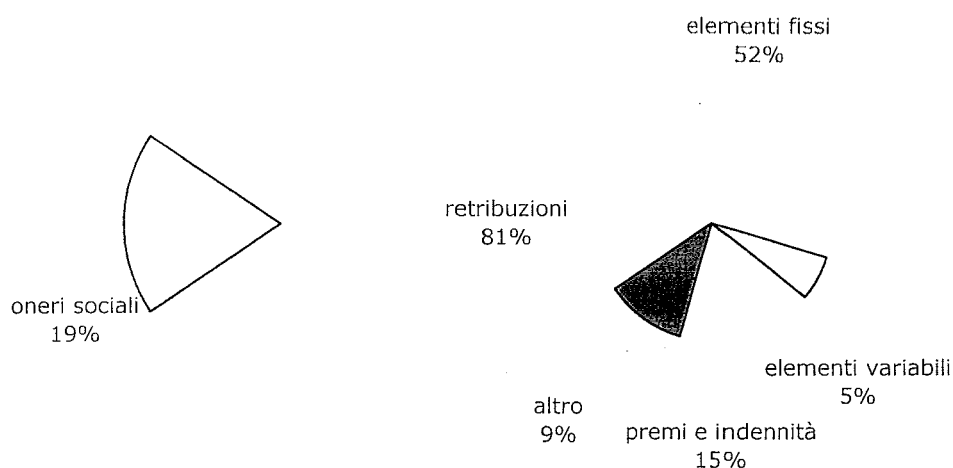
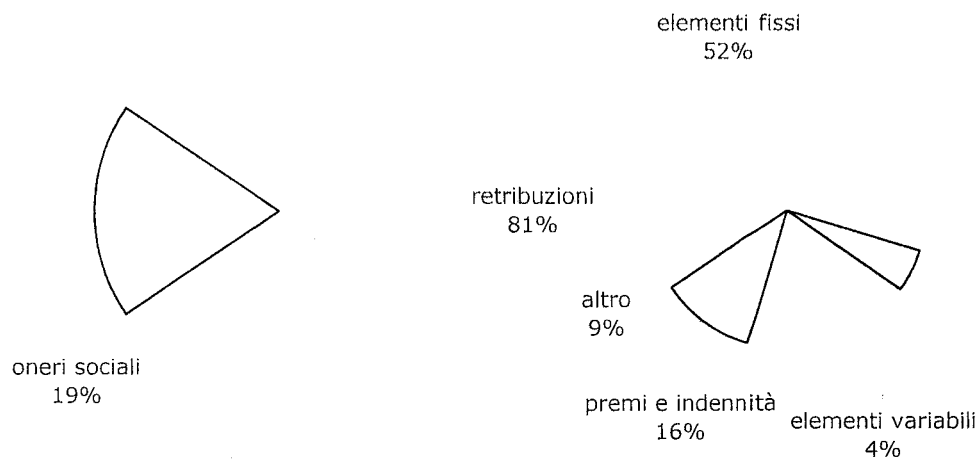
COSTO DEL LAVORO	2002			2003			2004		
	importo	inc. %	var. %	importo	inc. %	var. %	importo	inc. %	var. %
stipendi e xiii mensilità	357	51	23	377	51	6	452	51	20
premi di produttività straordinari	71	10	15	70	9	-1	93	10	33
indennità di funzione	25	4	-4	32	4	28	35	5	9
arretrati anni precedenti	7	1	-22	0	0	-100	0	0	-
retribuzioni accessorie dirigenti	10	1	-	2	0	-80	0	0	-100
indennità per particolari incarichi	1	0	-	2	0	100	1	0	-50
indennità di cassa	17	2	70	38	5	124	42	5	11
rimborso spese missione	3	0	-	1	0	-67	1	0	-
contributi inps	3	0	-	6	1	100	3	0	-50
contributi inail	149	21	31	134	18	-10	165	19	23
	2	0	100	2	0	-	3	0	50
totale a	645	90	24	664	90	3	795	90	20
accantonamento tfr	18	3	-31	15	2	-17	18	2	20
polizza sanitaria ²⁰	6	1	-	7	1	17	8	1	14
contributi fondo pensioni ²¹	21	3	-	30	4	43	34	4	13
corsi di formazione	0	0	-100	2	0	-	4	0	100
trattamento di famiglia	0	0	-	2	0	-	2	0	-
buoni pasto	21	3	62	22	3	5	27	3	23
omaggi ai dipendenti	1	0	-	1	0	-	2	0	100
totale b	67	10	60	79	10	18	95	10	20
totale generale (a+b)	712	100	26	743	100	4	890	100	20

Considerato che nel 2002 c'era stata una lievitazione del 26% rispetto al 2001, è evidente la tendenza ad una costante crescita, che induce a ritenere necessaria un' attenta ponderazione del fenomeno da parte degli organi responsabili della gestione, necessità già segnalata nella precedente relazione avente ad oggetto il consuntivo dell'esercizio 2002.

La composizione del costo del personale è rappresentata nei grafici che seguono dai quali si evince che gli oneri sociali incidono per il 19 per cento, gli elementi fissi sono attestati al 52 per cento, mentre quelli variabili oscillano tra il 4 ed il 5 per cento, così come i premi e le indennità tra il 15 ed il 16 per cento.

²⁰ Per effetto di accordo aziendale di secondo livello, il personale gode anche di una forma di assistenza sanitaria integrativa, con ripartizione del premio per il 90% a carico dell'Ente e per il 10% a carico dei dipendenti.

²¹ Trattasi di una forma di previdenza complementare, su base volontaria, con onere pari al 2% della retribuzione a carico del dipendente aderente ed altro 2% a carico della Fondazione, prevista in sede di accordo aziendale di secondo livello.

Grafico n.1 - Costo del personale anno 2003**Grafico n.2 - Costo del personale anno 2004**

Il costo unitario medio del personale ed il costo unitario medio del lavoro sono indicati nel prospetto successivo:

(prospetto n. 5)

(in migliaia di euro)

COSTO MEDIO DEL PERSONALE	2002	2003	var.%	2004	var.%
a) - costo del personale (v. totale A)	645	664	3	795	20
b) - costo del lavoro (v. totale generale A+B)	712	743	4	890	20
c) - personale in servizio	15	16	7	18	13
d) - costo del personale unitario medio (a/c)	43	42	-2	44	5
e) - costo del lavoro unitario medio (b/c)	47	46	-2	49	7